



*COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (Padova)*

# **REGOLAMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE**

**(approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 28/04/2017)**

# **TITOLO 1**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le attività inerenti alla gestione della riscossione coattiva delle entrate gestite direttamente dal Comune, in esecuzione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. Esso regola, quindi, le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.

### **ART. 2 FORME DI GESTIONE**

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate può essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r. d. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del d.p.r. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 446/1997;
- b) la procedura del ruolo di cui al d.p.r. 602/1973; in tal caso la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione, sino a quando ancora consentito per legge, all'agente della riscossione che opera mediante ruolo ai sensi dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche, e 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche.

### **ART. 3 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **“lista di carico” o “carico”**: l'elenco dei debitori e delle debentrici contenente i dati anagrafici ed identificativi del debito di ciascun moroso inserito nella lista;
- b) **“entrate tributarie”**: le entrate del Comune derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune stesso in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
- c) **“entrate non tributarie”**: tutte le entrate non rientranti nella lettera b), tra cui in particolare modo le “entrate patrimoniali di diritto pubblico”, cioè tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con l'ordinaria attività istituzionale, nonché le sanzioni amministrative e le “entrate patrimoniali di diritto privato”, cioè le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del Comune;
- d) **“entrate”**: le entrate di cui alle lettere b) e c);

### **ART. 4 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA**

1. **Il responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva** delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da trasmettere all'agente riscossore per l'iscrizione degli stessi a riscossione coattiva è il responsabile del servizio comunale competente per ogni specifica entrata.

2. **Il responsabile del procedimento di riscossione coattiva, detto anche agente della riscossione**, al quale compete l'adozione dell'ingiunzione di pagamento e che ne cura ogni fase conseguente, è l'agente incaricato alla riscossione.

#### **ART. 5 PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI – APPROVAZIONE DELLE LISTE DI CARICO**

1. La creazione delle liste di carico relative alle posizioni da riscuotere tramite riscossione coattiva avviene a cura del responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva.

2. La trasmissione all'agente di riscossione del carico comporta il passaggio in capo a quest'ultimo di tutte le operazioni successive, finalizzate alla riscossione coattiva delle posizioni trasmesse e determina l'iscrizione del debito a riscossione coattiva.

3. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 30,00 (trenta/00), intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto e le spese di notifica.

4. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva ingiunzione fiscale, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma 3, salva prescrizione di legge.

#### **ART. 6 AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE – PROCEDURE CONCURSUALI**

1. Il responsabile del procedimento di riscossione valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere

2. Il responsabile del procedimento di riscossione, in ordine alle procedure non attivate, dovrà relazionare, motivatamente, con cadenza semestrale.

## **TITOLO 2**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE R.D. 639/1910**

#### **ART. 7 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente titolo disciplina la gestione della riscossione coattiva effettuata tramite ingiunzione fiscale R.D. 639/1910.
2. Le disposizioni previste dagli articoli del presente titolo dovranno essere applicate sia nel caso di affidamento della riscossione ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 446/1997 sia nel caso della gestione diretta da parte dell'Ente.

#### **ART. 8 TERMINE PER LA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE**

1. L'agente preposto alla riscossione provvede a notificare l'atto di ingiunzione fiscale entro e non oltre novanta giorni dall'invio delle liste di carico.

#### **ART. 9 ONERI AGGIUNTIVI POSTI A CARICO DEL DEBITORE**

1. In caso di affidamento della riscossione coattiva ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 agli importi posti in riscossione coattiva saranno aggiunte a titolo di rimborso le seguenti spese:
  - a) spese di notifica di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva;
  - b) spese relative alle procedure attivate, calcolate in base alla tabella di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000;
2. Saranno aggiunte a titolo di rimborso le spese eventualmente sostenute per la difesa legale, qualora determinate e liquidate con provvedimento giudiziale; parimenti, in caso di pignoramento mobiliare, sono poste a carico del debitore le spese stabilite dall'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento.
3. Le spese succitate sono sempre a carico del soggetto debitore e vengono anticipate dall'agente di riscossione; l'Ente riconosce esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultate infruttuose solo a seguito di un provvedimento di sgravio, per le fattispecie elencate all'art. 13 comma 2, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione da parte dell'agente della riscossione.

#### **ART. 10 RATEAZIONE DEL PAGAMENTO**

1. Su richiesta motivata del debitore, indirizzata al soggetto preposto alla riscossione, nella quale lo stesso dichiara la propria situazione di temporanea difficoltà economica, ed in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni di pagamento, si può autorizzare il pagamento rateale dei debiti in essere nei confronti del Comune secondo le modalità e condizioni di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta è effettuata dal debitore mediante compilazione di appositi moduli di autocertificazione.
3. L'importo minimo rateizzabile è di euro 200,00 (duecento/00).
4. Per le rateazioni di importi superiori ad euro 500,00 (cinquecento/00) devono essere presentati idonei documenti a comprova della situazione di temporanea difficoltà economica.
5. Il numero massimo di rate mensili concedibili è di ventiquattro e l'importo minimo di ciascuna rata è di euro 50,00 (cinquanta/00).
6. Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica, le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate e gli interessi di mora di cui all'articolo 11, comma 1, sino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione. Sulle rate successive alla prima è applicato l'interesse di cui all'articolo 11, comma 3.
7. La procedura di rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione del titolo esecutivo e delle procedure esecutive eventualmente già avviate per un periodo pari a quello della rateazione.
8. In caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione in caso di numero di rate inferiore a quattro, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è soggetto a conseguente revoca dello stesso. L'importo ancora dovuto deve essere corrisposto in unica soluzione, comprensivo degli ulteriori interessi, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile e non può più essere rateizzato.
9. In casi eccezionali, solamente per debiti di importo superiore ad euro 4.000,00 (quattromila/00) e sulla base di una richiesta opportunamente motivata da parte del debitore, comprovante il peggioramento della sua situazione economica, il responsabile del procedimento di riscossione può concedere un aumento del numero di rate previste dal piano di rateazione sino ad un massimo di trentasei rate complessive.

#### **ART. 11 INTERESSI DOVUTI SU VERSAMENTI E RATEAZIONI**

1. A decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, sono dovuti ulteriori interessi moratori al saggio legale.
2. Gli interessi moratori dovuti ai sensi del comma 1 sono calcolati solo sull'importo dell'entrata e non sull'intero debito iscritto a riscossione coattiva, comprendente sanzioni e interessi.
3. Sulle somme da versare in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale.

#### **ART. 12 RIMBORSO**

1. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad euro 12,00 (dodici/00).
2. Gli interessi corrisposti sulle somme oggetto di rimborso sono determinati nella misura del saggio legale.

## **ART. 13 DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI**

1. L'agente della riscossione presenta al responsabile del servizio comunale competente dell'entrata le richieste di discarico delle partite poste in riscossione allegando la relativa documentazione entro dodici mesi dalla notifica dell'ingiunzione, a pena di decadenza.

Nel caso in cui sia stata accordata una rateazione al debitore detto termine decorre dalla data di decadenza dal beneficio di cui all'art. 10 comma 8; nell'ipotesi, invece, di procedure esecutive il termine decorre dalla data di chiusura del processo esecutivo; nell'ipotesi, infine, di procedure concorsuali il termine decorre dalla data di chiusura e definizione della procedura concorsuale attivata.

2. L'ufficio di cui al comma 1, previa verifica, provvede entro sessanta giorni al discarico delle partite ritenute non esigibili.

Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) notifica non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) irreperibilità per l'ingiunzione e successivo atto (misura cautelare o altro);
- c) liquidazione di società di capitali;
- d) cancellazione della società di capitali da rendere irrecuperabile il credito;
- e) improcedibilità per limiti di importo;
- f) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
- g) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- h) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- j) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

A tal fine, l'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 1 non sia ritenuta esauriente al fine del discarico, l'agente della riscossione è tenuto a risarcire al Comune un importo pari all'80% della quota totale posta in riscossione.

## **TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 14 OBBLIGO DI RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE**

1. Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, lo stesso sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ente secondo le modalità ed i termini previsti per gli altri agenti contabili in base alla vigente normativa.

### **ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.